

All'Ufficiale dello Stato Civile

del Comune di QUATTORDIO

OGGETTO: **Dichiarazione di Nascita e Attribuzione nome e cognome**

I sottoscritti: _____ nato in
 _____ il _____ cittadino _____ residente in
 _____ via _____ n. _____ tel. _____ e-mail
 _____ pec _____

e

_____ nata in
 _____ il _____ cittadina _____ residente in
 _____ via _____ n. _____ tel. _____
 e-mail _____ pec _____

tra loro coniugati in _____ in data _____,

non coniugati tra loro,

DICHIARANO

di voler attribuire al/la figlio/a (indicare solo il NOME) _____ nato/a in
 _____ il _____ alle ore
 _____ cittadino/a _____ (indicare la NAZIONALITÀ) il
 solo cognome paterno, ossia _____

O

in riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 e n. 131/2022, di comune accordo,
 ai fini della formazione dell'atto di nascita del/la proprio/a figlio/a

- il solo cognome materno _____
- il doppio cognome _____ nell'ordine indicato.

Data _____

Firma del padre (per esteso e leggibile)

Firma della madre (per esteso e leggibile)

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente per fax, tramite un incaricato, a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica o SPID)

DICHIARAZIONE DI NASCITA – ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell'attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.

La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con l'ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell'interesse dell'identità dei figli, diviene che questi **assumano il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato.**

Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.

La scelta può essere tra:

- **doppio cognome, nell'ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;**
- **solo cognome paterno;**
- **solo cognome materno.**

Riferimenti normativi:

- Sentenza Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022